

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUIGI DE LUCA

Nella seduta del 28/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 15/6/2007, il ricorrente stipulava con gli odierni convenuti (nella rispettiva qualità di mandante e mandatario) un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, rimborsabile in 120 rate mensili.

Il detto finanziamento era anticipatamente estinto alla scadenza della 49^a rata, sulla base di apposito conteggio estintivo, redatto dalla società mandataria il 25/7/2011.

Con ricorso a questo Arbitro protocollato il 6/3/2017, presentato per il tramite di apposita Associazione di consumatori e preceduto da apposito reclamo, il ricorrente ha chiesto il rimborso degli oneri anticipatamente versati e non maturati a seguito della predetta estinzione anticipata.

In particolare, il ricorrente ha chiesto la retrocessione della complessiva somma di euro 2.221,01, di cui euro 1.141,75 per commissioni finanziarie, euro 487,77 per commissioni accessorie ed euro 1.057,65 per premio assicurativo previsto in polizza.

Ha, altresì, chiesto gli interessi legali a far data dal reclamo e le spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 320,00.

In riferimento al predetto ricorso, la convenuta mandante ha dedotto che in data 12/5/2016 la Banca d'Italia ha proceduto alla sua cancellazione di ufficio dagli albi Elenco speciale ex art. 107 ed Elenco Generale ex art. 106 TUB, e, conseguentemente, che essa non riveste più la qualifica di intermediario finanziario e non partecipa più al sistema ABF.

Ha, perciò, chiesto che l'incorso ricorso sia dichiarato improcedibile.

L'intermediario mandatario, dal suo canto, ha anzitutto eccepito la natura up front della parte della commissione finanziaria percepita dall'agente, cui era stato conferito apposito mandato, all'uopo rilevando che la relativa attività si era esaurita con la stipula del contratto. Quanto, invece, alla restante parte della commissione finanziaria si è dichiarata disponibile a riconoscere l'importo di euro 392,88, al netto di quanto già rimborsato in sede di estinzione.

Con riguardo, poi, alla richiesta di rimborso delle commissioni bancarie anticipatamente versate, l'intermediario mandatario ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, reputando che la relativa richiesta doveva svolgersi nei confronti della mandante; in ipotesi di inadempimento di quest'ultima, si è dichiarata, ciononostante, disponibile a ristorare il ricorrente di detta commissione bancaria.

Quanto agli oneri assicurativi anticipatamente versati, l'intermediaria mandataria con le sue controdeduzioni ha manifestato la sua disponibilità a riconoscere al ricorrente, la somma di euro 510,01, pari al 50% dell'importo calcolato pro rata temporis sul premio netto indicato nel modulo assicurativo.

Ha, infine, eccepito la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e l'assenza di documentazione che ne comprovi il relativo pagamento.

In conclusione, ha chiesto a questo Collegio Arbitrale di voler accertare il proprio difetto di legittimazione con riferimento alla chiesta commissione bancaria e di "*ritenere adeguato il rimborso proposto*", respingendo ogni ulteriore pretesa del ricorrente.

DIRITTO

Occorre preliminarmente affrontare l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla società mandante.

All'uopo, occorre succintamente ricordare che il sistema di risoluzione stragiudiziale denominato ABF ha lo scopo di dirimere in modo semplice, rapido ed efficace le controversie tra i clienti e gli intermediari; esso, dunque si rivolge, oltre ai clienti, agli "intermediari", intendendosi per questi ultimi, secondo la definizione contenuta al paragrafo 3 della sezione I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia, "*le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U., gli istituti di pagamento*".

Nel caso che ci occupa, risulta che la società mandante è stata effettivamente cancellata dall'Elenco di cui all'art. 106 TUB nel corso del 2016, sicché l'incoato ricorso va dichiarato inammissibile in suo confronto.

Può adesso passarsi all'esame delle domande formulate nei confronti dell'intermediario mandatario.

Anche a quest'ultimo il ricorrente ha, infatti, chiesto la restituzione delle commissioni e del premio assicurativo anticipatamente versati e non maturati, secondo un analitico conteggio che, come già sopra esposto, contempla:

- euro 1.141,75 per commissioni finanziarie;
- euro 487,77 per commissioni accessorie ed
- euro 1.057,65 per premio previsto in polizza.

Orbene, dalla documentazione prodotta in atti dalle parti, può evincersi che le succitate "*commissioni accessorie*" si riferiscono al compenso dovuto all'agente intervenuto alla stipula del contratto di finanziamento, laddove le anzi indicate "*commissioni finanziarie*", comprendono cumulativamente sia la commissione "*mandante*" prevista in contratto, sia quella per la "*mandataria*" al netto della commissione corrisposta per l'attività dell'agente.

Ciò posto, occorre qui osservare che, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr. ex multis Coll. Coord. n. 6167/2014), ai fini della concreta applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B., vanno restituite al cliente le quote parti dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (cc.dd. *recurring*), divenute indebite in conseguenza della prematura estinzione del prestito; di contro resta ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferiscono alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Sulla base di tale orientamento, è da ritenersi in via di principio: **a)** che, ai fini di garantire l'effettivo rispetto del succitato art. 125-sexies t.u.b. e di soddisfare gli obblighi di trasparenza imposti dalle norme in materia, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazione concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento) e quali oneri e costi maturino, invece, nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili pro quota temporis in caso di estinzione anticipata del finanziamento); **b)** in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare in caso di estinzione anticipata del prestito; **c)** l'importo delle commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione da rimborsare in caso di estinzione anticipata deve essere determinato secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*; **d)** sono da restituire, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi, e al loro rimborso è tenuto in solido l'intermediario mutuante.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, questo Collegio reputa, anzitutto, *up front* e, pertanto, non rimborsabile la commissione di euro 824,40, prevista per l'attività dell'Agente, intervenuto alla stipula del finanziamento in esame; ciò in linea con la recente decisione n. 10929/2016 del Collegio di Coordinamento, emessa in riferimento a un modello contrattuale identico a quello qui in esame.

Diverso discorso va, invece, fatto per le altre commissioni previste in contratto.

Più specificatamente, devono senz'altro reputarsi *recurring* e, perciò, ridotte pro rata temporis, sia la "*commissione in favore dell'intermediario mandante*", imputata al cliente in un'unica soluzione anticipata per complessivi euro 1.064,09, sia la commissione

“mandataria” netta di euro 865,62, rispettivamente previste alle clausole riportate alle lettere a1) ed a2) del finanziamento che ci occupa.

La natura eterogenea delle attività contemplate nelle prefate clausole, non tutte ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito, determina, infatti, una complessiva opacità della loro formulazione, con conseguente diritto del ricorrente alla retrocessione, al netto di quanto già rimborsato in sede di estinzione, delle rispettive quote non maturate.

In riferimento, alla suddetta commissione “mandante”, questo Collegio ritiene, peraltro, non meritevole di accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente mandataria.

La conclusione del rapporto di finanziamento impone, infatti, una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguiti dalle parti; oltretutto, risulta agli atti, che l’intermediario mandatario si è proposto per l’intera durata del finanziamento, quale sostanziale dominus del contratto - non a caso sottoscritto su un modulo ad esso intestato – e ciò anche a fronte della richiesta di estinzione anticipata, allorché ha direttamente curato l’elaborazione del relativo conteggio estintivo e ha chiesto il versamento su suo conto dell’importo risultante dal medesimo conteggio.

Quanto, alla domanda di retrocessione della quota parte di oneri assicurativi, questo Collegio, richiamando la recente decisione n. 10929 del 15/12/2016 del Collegio di Coordinamento, ritiene che, ai fini del calcolo dell’importo da rimborsarsi, debba considerarsi il premio netto indicato nella polizza prodotta in atti, nello specifico pari ad euro 1.723,97.

In considerazione di tutto quanto precede, la domanda del ricorrente merita, dunque, accoglimento nei confronti dell’intermediario mandatario nei limiti indicati dal seguente specifico conteggio:

rate scadute	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni "mandante"</i>				1.064,09	629,59	346,87	282,72
<i>Commissioni "mandataria" netta</i>				865,62	512,16	119,28	392,88
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.723,97	1.020,02		1.020,02
Totale							1.695,61

Al ricorrente debbono, altresì, riconoscersi gli interessi legali sulle predette somme oggetto di rimborso e ciò dalla data del reclamo, quale atto formale di messa in mora.

Va, invece, rigettata l’istanza di pagamento delle spese di assistenza difensiva, e ciò tenuto conto della natura seriale delle liti inerenti agli effetti dell’estinzione anticipata di finanziamenti da rimborsare mediante cessione del quinto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario mandatario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.695,61, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’intermediario mandante.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5608 del 19 maggio 2017

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABIO SANTANGELI